COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1990

recante misure protettive contro la peste suina classica nel Belgio

(90/512/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che sono scoppiati numerosi focolai di peste suina classica in varie parti del Belgio;

considerando che tale epizoozia può costituire un pericolo per il bestiame degli altri Stati membri attraverso gli scambi di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine;

considerando che, in conseguenza dell'epizoozia di peste suina classica, la Commissione ha adottato la decisione 90/161/CEE, del 30 marzo 1990, recante misure protettive contro la peste suina classica nel Belgio [3], modificata da ultimo dalla decisione 90/477/CEE [4];

considerando che è necessario adeguare le misure restrittive in funzione dell'andamento della malattia;

considerando che, ai fini di una maggiore chiarezza, occorre quindi abrogare la decisione 90/161/CEE, adottando un testo codificato;

considerando che le autorità belghe hanno iniziato ad esaminare clinicamente, in una determinata area geografica, tutti i suini destinati alla macellazione; che i suini situati in tale area saranno sottoposti a test sierologici mediante sondaggio e saranno macellati in un determinato macello;

considerando che le autorità belghe hanno adottato i provvedimenti di legge atti all'attuazione efficace della presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il regno del Belgio non spedisce ad altri Stati membri:

— a decorrere dal 17 ottobre, animali vivi della specie suina provenienti dalle parti del suo territorio indicate nell'allegato;

— carni suini fresche e prodotti a base di carni suine ottenuti da suini macellati dopo il 1° febbraio 1990, provenienti dalle parti del suo territorio indicate nell'allegato.

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti a base di carni che siano stati sottoposti ad uno dei trattamenti previsti all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carni [5].

3. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano, con decorrenza dal 17 ottobre, alle carni suine fresche ed ai prodotti a base di carni suine:

a) ottenuti da suini:

— macellati dopo il 15 ottobre 1990;

— provenienti dalle parti del territorio indicate nell'allegato;

— che siano stati sottoposti ad un controllo sanitario nell'allevamento d'origine, effettuato da un veterinario designato dalle autorità veterinarie competenti e siano risultati indenni; questo esame deve aver luogo nelle 24 ore successive alla macellazione;

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
[2] GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.
[3] GU n. L 90 del 5. 4. 1990, pag. 26.
[4] GU n. L 261 del 25. 9. 1990, pag. 31.
[5] GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.

— originari da un allevamento che sia stato sottoposto ad un esame del sangue per campionamento, risultato negativo ;

— che siano stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello designato con un mezzo di trasporto sigillato, che deve essere pulito e disinfettato prima e dopo il trasporto,

e

b) spediti con un mezzo di trasporto sigillato.

Articolo 2

1. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), che scorta i suini vivi spediti dal Belgio dev'essere completato dalla seguente indicazione :

« Animali conformi alla decisione 90/512/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante misure protettive contro la peste suina classica nel Belgio ».

2. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (2), che scorta le carni suine spedite dal Belgio, dev'essere completato dalla seguente indicazione :

« Carni conformi alla decisione 90/512/CEE della Commissione, 16 ottobre 1990, recante misure protettive contro la peste suina classsica nel Belgio ».

3. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (3), che scorta i prodotti a base di carne spediti dal Belgio, dev'essere completato dalla seguente indicazione :

« Prodotti conformi alla decisione 90/512/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante misure protettive contro la peste suina classica nel Belgio ».

Articolo 3

La decisione 90/161/CEE è abrogata.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

La Commissione segue l'andamento della situazione e modifica eventualmente la presente decisione alla luce di tali sviluppi.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(2) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
(3) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

ALLEGATO

A) Il comune di Pittem.

B) Tutte le parti dei comuni di Wingene, Meulebeke e Tielt situate ad ovest della strada nazionale N. 327, della strada nazionale N. 370 e della strada nazionale N. 399.

C) La parte del comune di Ardooie situata ad est dell'autostrada A 17.